

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1140 del 05/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA, VIA A. MARINO N. 2/C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1171 del 05/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 22362/2017/fd/tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di ARGENTA, VIA A. MARINO N. 2/C. Protocollo istanza del SUAP dell'unione dei Comuni Valli e Delizie n. 20835 del 26/07//2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 26/07/2017, trasmessa dal SUAP dell'unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28/07/2017 con il n. 8727, presentata al SUAP in data 26/07/2017, dalla Società HERA SPA, nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA in qualità di Legale Rappresentante/Responsabile Impianti Fognario Depurativi, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di ARGENTA, VIA A. MARINO N. 2/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, n. 12424 del 24.08.2017, con cui chiede documentazione integrativa;

– vista la nota in data 25/08/2017 del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28/08/2017 con il n. 9794, di trasmissione del parere favorevole senza prescrizioni, del Servizio Ambiente dell'Unione stessa, prot. n. 22980 del 18.08.2017, in merito all'impatto acustico dell'impianto di depurazione in questione;

– considerato che si tratta di impianto di depurazione con potenzialità massima di 18.000 A.E, a servizio di pubbliche fognature dell'agglomerato di Argenta e S. Biagio, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dal D.Lgs. n. 152/06, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2.000;

– preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 6854 del 28/05/2013;

- vista la nota della ditta HERA spa, in data 22/02/2018 di prot. n.19442, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 22/02/2018 con il n. 2308, con cui chiede una modifica dell'utilizzo del sistema di disinfezione ad UV, autorizzato con l'atto su citato, limitandolo al solo periodo irriguo, anche alla luce della campagna analitica condotta da HERA sul corpo recettore Canale Fossa Marina, con impianto di disinfezione fermo, che ha evidenziato che non si sono verificate criticità rispetto al parametro Escherichia Coli;

- Tenuto conto degli elementi analizzati nel corso di incontri tecnici svolti prima dalla Provincia di Ferrara e poi da questa Agenzia con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica ed i gestori, al fine di rivedere quanto prescritto per gli impianti di depurazione del territorio della nostra Provincia, in merito alla depurazione degli scarichi, con particolare riferimento alle tempistiche e alle tecniche impiegate per la disinfezione. In detti incontri sono stati in particolare presi in esame in seguenti elementi:
 - quanto previsto dal PTA, “Norme Titolo II art. 18, comma 3, che prevede l'uso della disinfezione solo:
 - sui depuratori oltre i 10.000 A.E., al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 Km. dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
 - l'importanza di tutelare anche l'irrigazione oltre la balneazione;
- che negli incontri su indicati è stato stabilito che il periodo irriguo sia da considerarsi dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle considerazioni fatte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- che in base agli elementi analizzati si sono condivisi i seguenti criteri di massima, comunque da valutare caso per caso in relazione in particolare alle risultanze dei controlli effettuati negli anni presso i depuratori:
 - per agglomerati di consistenza maggiore 100.000 AE: disinfezione sempre attiva;
 - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 100.000 AE: disinfezione solo in periodo irriguo;
 - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 2.000 AE: disinfezione sospesa tutto l'anno per scarico in canali non ad uso irriguo o con portate molto alte;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;

- ritenuto di accogliere la richiesta della ditta, con nota in data 22.02.2018, di modifica dell'utilizzo del sistema di disinfezione, limitandolo al solo periodo irriguo;
- dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- dato atto inoltre che con il presente provvedimento, vengono contestualmente revocati, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto di procedere all'adozione del presente provvedimento, con prescrizioni in merito alla richiesta di documentazione integrativa del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dando alla ditta un termine per produrre tale documentazione;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche

Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di ARGENTA, VIA A. MARINO N. 2/C, codice fiscale 04245520376 per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE CON SCARICO NEL CANALE FOSSA MARINA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di via A. Marino, nel corpo idrico ricettore Fossa Marina di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1) deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 1 e 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

2. Lo scarico dell'impianto di depurazione deve rispettare il limite di accettabilità del parametro Escherichia coli di 5.000 UFC/100ml, per il periodo che va **dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno**, al di fuori del periodo citato, potrà essere sospesa la disinfezione.
3. Gli scarichi di acque bianche indicati dalla planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante (allegato 3 da numero 1 a numero 7) a servizio della rete fognaria dell'agglomerato di Argenta, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche.
4. L'impianto di disinfezione di cui sopra, dovrà essere mantenuto in efficienza durante tutto l'anno per far fronte ad eventuali situazioni di criticità o di emergenza o su richiesta specifica da parte degli Enti, che ne richiedano il suo esercizio al di fuori del periodo non irriguo.
5. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nel protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvato come "allegato A" dal Presidente della Provincia di Ferrara con atto n. 16 del 29/01/2015, allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE di Ferrara.
6. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e in accordo con ARPAE di Ferrara.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
8. Gli scaricatori di piena, indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 3), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.

9. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "3".
10. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
13. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
14. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
15. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 2) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
16. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

17. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 14), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 180 giorni dal rilascio dell'AUA.
18. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
19. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
20. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.
21. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.
22. La ditta dovrà produrre, entro il 31 dicembre 2018, ad ARPAE di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la seguente documentazione:
 - indicazione della superficie totale dell'area servita dal sistema fognario che scarica nella linea consorziale denominata Fossa Marina;
 - planimetria con una sezione trasversale del sopraccitato canale opportunamente quotata con dati riferiti a capisaldi consorziali, riportante la quota di scorrimento della tubazione di scarico nel canale e le distanze minime dal ciglio del canale di eventuali opere interrato e fuori terra presenti in fregio dello stesso;

- pianta, sezioni e particolari costruttivi, in scala adeguata ed opportunamente quotati dei manufatti di sfioro e di scarico presenti sul reticolo fognario che recapitano, anche indirettamente, nella canalizzazione consorziale;
- breve relazione idraulica che riporti la portata massima delle acque meteoriche in uscita, a fronte di un evento meteorico significativo, sia di tutti gli sfioratori che di tutti gli scarichi esistenti nella rete consorziale, ivi compreso quelli relativi alla tubazione che collega lo Scolo Fondo di Po allo Scolo Cà Bruciata relativa all'area di via Carbonina.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 6854 del 28/05/2013.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, atto n. 6854 del 28/05/2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.